STATUTI Automobile Club Svizzero - Sezione Ticino



I. DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, SOCI

Art. 1 - Denominazione

Sotto la denominazione Automobile Club Svizzero Sezione Ticino è costituita una Sezione autonoma dell'Automobile Club Svizzero (ACS) organizzata quale associazione a norma del codice civile Svizzero.

Art. 2 - Sede

La sede dell'ACS Sezione Ticino è Locarno.

Art. 3 - Scopo

Scopo della Sezione è di riunire gli utenti della strada in uno spirito di solidarietà per salvaguardare i loro diritti e difendere i loro interessi in materia di circolazione stradale, economia, ambiente, turismo, sport e in generale in tutti i campi attinenti alla mobilità individuale.

Dedica particolare attenzione alla legislazione stradale, alla sua applicazione e all'educazione stradale. Promuove l'organizzazione di manifestazioni sportive motoristiche.

Art. 4 - Soci

- 1) Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, domiciliate in Svizzera e all'estero.
- 2) L'affiliazione ha effetto dalla data di pagamento della tassa sociale per la durata di uno o più anni.

Art. 5 - Categorie dei soci

La sezione si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) attivi;
- b) **coniugi** / **partner**: pagano una tassa ridotta;
- c) juniori: soci al di sotto dei 25 anni; pagano una tassa ridotta e diventano automaticamente soci attivi alla fine dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno d'età;
- d) onorari: sono riconosciuti tali dall'assemblea cantonale dei soci per meriti speciali e sono esonerati dalla tassa sociale;
- e) veterani: soci da più di 50 anni. Coloro che hanno raggiunto i 50 anni di affiliazione prima del 01.01.2010 sono esonerati dalla tassa sociale. Per tutti gli altri può essere prevista una tassa ridotta.

- f) senza veicolo: soci che non posseggono alcun veicolo a motore o rinunciano al soccorso stradale; pagano una tassa ridotta;
- g) persone giuridiche ditte categoria F;
- h) juniori giovani: soci che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, pagano una tassa ridotta e formano all'interno della sezione un "gruppo giovani" organizzato secondo il regolamento stabilito dal comitato; passano automaticamente alla categoria juniori (lett. c) alla fine dell'anno in cui compiono 18 anni.

Art. 6 - Dimissioni, radiazioni

Le dimissioni hanno effetto per la fine dell'anno d'affiliazione e devono essere presentate tramite lettera raccomandata al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Al socio che non provvede al pagamento della tassa sociale entro il termine indicato, è trasmessa una diffida di pagamento di trenta giorni. Scaduto questo termine, in caso di ulteriore mancato pagamento, i diritti dei soci e gli obblighi di ACS decadono dopo 60 giorni.

Il socio è di conseguenza dimissionario e radiato.

I diritti della Sezione per gli impegni scaduti del socio restano riservati. Il comitato può espellere un socio per motivi gravi, con conseguente perdita di tutti i diritti conferiti ai soci.

II. ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi sociali

Organi sociali della Sezione sono: l'assemblea dei soci, il comitato, l'ufficio di revisione.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci si compone dell'insieme di tutti i soci della Sezione.

Art. 9 – Competenze dell'assemblea dei soci

L'assemblea cantonale dei soci è l'organo supremo della Sezione.

Ad essa spettano tutte le competenze non espressamente devolute ad altro organo sociale.

In particolare:

- a) esercita la sorveglianza generale sulla gestione della Sezione;
- b) delibera in merito ai conti sociali e vota lo scarico del comitato;
- c) nomina il presidente, il comitato e l'ufficio di revisione;
- d) fissa le tasse sociali per ogni categoria di socio;
- e) proclama i soci onorari su proposta del comitato;
- f) decide lo scioglimento della Sezione;
- g) ratifica i candidati della Sezione ACS - Ticino per le cariche degli organi centrali.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce una volta all'anno, di regola nel corso del mese di maggio. La convocazione è fatta per iscritto dal comitato, mediante pubblicazione sulla rivista e sul sito internet della Sezione, almeno 20 giorni prima con indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci può essere convocata in ogni tempo:

- a) dal comitato:
- b) su richiesta scritta corredata dalle firme di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci, con indicazione delle trattande da porre all'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni.

Art. 12 – Deliberazioni e quorum

L'assemblea è di regola diretta dal presidente.

Essa delibera esclusivamente sugli oggetti all'ordine del giorno. Delibera validamente, qualunque sia il numero dei soci presenti, a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Per la modifica degli statuti, lo scioglimento della Sezione e la liquidazione del patrimonio sociale è invece richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Art. 13 - Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo della Sezione. Si compone da 5 a 7 membri, compreso il presidente, di regola equamente ripartiti tra le regioni del Cantone.

Art. 14 – Periodo di nomina

Il presidente e i membri del comitato sono nominati per 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 volte consecutive, dunque la durata massima consentita della carica di membro di comitato è 12 anni.

La nomina a presidente comporta l'annullamento di eventuali computi precedenti. La carica di presidente è assoggettata agli stessi limiti di rielezione previsti per la carica di membro di comitato.

L'elezione a membro di comitato per coloro che in passato vi hanno già fatto parte, e che in seguito ne sono usciti per qualsivoglia motivo, è ammessa solamente se il periodo di nomina già accumulato la prima volta non supera i sei anni.

Il periodo di nomina accumulato la prima volta è tenuto in considerazione per accertare l'eventuale diritto alla rielezione.

Art. 15 – Convocazione del comitato

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 3 membri, con indicazione delle trattande da porre all'ordine del giorno.

Art. 16 – Quorum

Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Art. 17 – Competenze

Il comitato cura la gestione degli interessi economici e ideali de Sezione, in particolare:

- a) nomina il vicepresidente;
- b) sorveglia l'operato del direttore;
- c) prepara le assemblee cantonali dei soci:
- d) esegue le decisioni assembleari;

- e) prepara i rapporti e i conti annuali:
- f) nomina il direttore e i dipendenti;
- g) emana norme e regolamenti interni;
- h) decide l'espulsione e la radiazione dei soci:
- i) organizza l'attività sociale;
- j) rappresenta la Sezione di fronte a terzi:
- k) designa i candidati della Sezione ACS - Ticino per le cariche degli organi centrali.

Art. 18 – Commissioni

Il comitato può nominare commissioni con compiti settoriali o regionali e delegare ad esse parte delle sue competenze.

Art. 19 - Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione si compone di due revisori e due supplenti revisori. I revisori restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

E facoltà del comitato di incaricare una Fiduciaria indipendente per la revisione dei conti che fornirà ai revisori il relativo rapporto di controllo e verifica.

III. AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Direttore

Il direttore è preposto all'amministrazione. Le sue mansioni e retribuzioni sono fissate dal comitato.

IV. RAPPRESENTANZA

Art. 21 – Poteri di rappresentanza

Di fronte a terzi la Sezione è rappresentata dal comitato e per esso dal presidente.

Essa è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente, del direttore e del responsabile delle finanze.

Art. 22 – Patrimonio / Responsabilità

Il patrimonio dell'associazione è costituito da contributi dei soci, da proprietà immobiliari e mobiliari, e da utili e proventi di ogni genere. Di fronte a terzi la Sezione risponde unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità dei singoli soci.

Art. 23 - Anno sociale

L'anno sociale corrisponde a quello solare, i conti si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento della Sezione non può essere deciso che in un'assemblea espressamente convocata. Il comitato curerà la liquidazione e farà rapporto diretto ad una successiva assemblea. L'eventuale eccedenza attiva sarà impiegata esclusivamente per lo sviluppo dell'automobilismo, secondo le direttive fissate dall'assemblea; è esclusa una ripartizione fra i soci.

Art. 25 – Disposizioni sussidiarie

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme di quelli centrali dell'ACS e del codice civile svizzero.

Art. 26 - Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore il 1. gennaio 2013 dopo il voto dell'Assemblea Cantonale del 26.05.2012 e la ratifica da parte degli organi centrali dell'ACS.

Automobile Club Svizzero Sezione Ticino Il Presidente: G. Garzoli Il Direttore: G. Balemi